

**Comunicazione n. DAL/970011815 del 25-11-1997**

inviata allo studio legale ...

**Oggetto: Rapporti di lavoro tra una SIM e il proprio personale: ammissibilità del contratto di associazione in partecipazione - Quesito**

Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale codesto Studio ha posto un quesito concernente la possibilità per una SIM di configurare i rapporti di lavoro con i propri collaboratori, "in particolare con coloro che siano impegnati nell'attività di gestione dei patrimoni", secondo lo schema del contratto di associazione in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 ss. cod. civ.

Nella lettera è stato precisato che l'apporto degli "associati" consisterebbe esclusivamente in una prestazione lavorativa - con esclusione, quindi, di qualunque apporto finanziario - cui farebbe fronte la partecipazione agli eventuali utili; che resterebbe ferma la posizione di direzione e controllo della SIM nei confronti degli associati nonché l'imputabilità alla SIM dei rapporti giuridici e la conseguente esclusiva responsabilità della stessa verso i terzi.

A parere di codesto Studio, la forma di collaborazione descritta dovrebbe ritenersi praticabile, considerato che in essa resterebbe sempre escluso qualunque rapporto giuridico tra i terzi e l'associato - risultando riferibili alla SIM tutti gli atti e le operazioni compiuti dall'associato stesso - e, quindi, non ci sarebbe nella fattispecie violazione della riserva di attività stabilita dalla legge a favore degli intermediari mobiliari.

La scrivente ritiene di poter condividere tale conclusione.

In linea generale, infatti, si conferma in questa sede l'orientamento in passato espresso da questa Commissione (come ricordato anche da codesto Studio) nel senso di ritenere rimessa alla libera volontà delle parti la scelta del regime cui assoggettare il rapporto di lavoro tra la SIM e il proprio personale (comunicazioni n. BOR/RM/92004887 del 8.7.1992 #(1) e BOR/RM/92005690 del 30.7.1992 #(1)).

Per ciò che attiene poi, specificamente, alla fattispecie delineata - tenuto conto del complesso delle precisazioni fornite in ordine alla posizione che l'associato ricoprirebbe nell'ambito dell'intermediario e, in particolare, considerato che l'associato medesimo resterebbe soggetto al potere di direzione e controllo della Sim, alla quale, unicamente, sarebbero imputabili tutti i rapporti giuridici instaurati con i terzi (con inequivoca esclusione della configurabilità di rapporti diretti tra l'associato e i clienti della Sim) - sembra potersi affermare che la conclusione di un siffatto contratto di associazione in partecipazione tra la SIM e i propri collaboratori non presenti profili di contrasto col vigente quadro normativo.

E' appena il caso di sottolineare che, qualora, in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto, l'associato in partecipazione risultasse investito di funzioni di amministrazione, direzione o controllo della società, esso sarebbe soggetto alla disciplina sui requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 415/1996.

---

(1) Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

(2) Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

Da ultimo, sembra opportuno richiamare l'attenzione di codesto Studio sulla doverosa osservanza della normativa fiscale nonché sulla necessità che la concreta configurazione del rapporto di associazione in partecipazione non assuma caratteri tali da rendere ravvisabile, nella sostanza, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

IL PRESIDENTE  
*Tommaso Padoa-Schioppa*